

“Manovra Anti-Crisi”

(DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2)

Principali Disposizioni

INDICE

1 Premessa

2 Deducibilità del 10% dell'IRAP dalle imposte sui redditi

2.1 Ambito soggettivo

2.2 Deducibilità secondo il principio di cassa

2.3 Presentazione dell'istanza di rimborso per i periodi d'imposta precedenti il 2008

3 Rivalutazioni e riallineamenti di valori

3.1 Riallineamento dei valori di marchi, avviamento e altri beni immateriali

3.2 Rivalutazione dei beni immobili delle imprese

4 Valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante

4.1 Condizioni per l'applicazione della disposizione

4.2 Decorrenza

5 Abrogazione del libro soci

5.1 Trasferimento delle quote

5.2 Libro soci nelle spa e nelle sapa

5.3 Decorrenza e disciplina transitoria

6 Novità in materia di enti non commerciali

6.1 Enti associativi e società sportive dilettantistiche - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate di dati e notizie rilevanti fiscalmente

6.2 Organismi di volontariato - Limitazioni all'acquisizione della qualifica di ONLUS

6.3 Imposta catastale in misura fissa per gli atti di trasferimento a favore delle ex IPAB

6.4 Enti sportivi dilettantistici - Permanenza del riconoscimento del CONI per beneficiare delle agevolazioni fiscali

7 Novità in materia di IVA

7.1 Pagamento dell'IVA “per cassa”

7.2 IVA per i servizi televisivi

7.3 Prestazioni di servizi relative ai beni custoditi nei depositi IVA

7.4 Esclusione dell'IVA dalla transazione fiscale

8 Novità in materia di detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici

8.1 Presentazione di un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate

8.2 Ripartizione della detrazione

- 9 Agevolazioni per i mutui a tasso variabile relativi all'abitazione principale
 - 9.1 Mutui già stipulati
 - 9.2 Mutui stipulati dall'1.1.2009
 - 9.3 Modifiche alla disciplina sulla "portabilità dei mutui"
- 10 Altre novità in materia di agevolazioni
 - 10.1 Proroga al 2009 della detassazione dei premi di produttività
 - 10.2 Ripristino dell'indennizzo per la c.d. "rottamazione dei negozi"
 - 10.3 Incentivi fiscali per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero
 - 10.4 Proroga per il 2010 delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia dei soggetti non residenti
- 11 Novità in materia di accertamento e riscossione
 - 11.1 Diminuzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso
 - 11.2 Adesione agli inviti al contraddittorio
 - 11.3 Revisione speciale degli studi di settore
 - 11.4 Limiti agli accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore
 - 11.5 Tenuta informatica delle scritture contabili
 - 11.6 Novità per le imprese di rilevanti dimensioni
 - 11.7 Abolizione dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'utilizzo in compensazione dei crediti superiori a 10.000,00 euro
 - 11.8 Abolizione dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi
 - 11.9 Abolizione dell'obbligo di registrazione e di trasmissione telematica dei dati dei distributori automatici
 - 11.10 Cartelle di pagamento relative a somme derivanti dall'adesione ai condoni
 - 11.11 Misure cautelari a tutela del credito erariale
 - 11.12 Riscossione coattiva delle somme dovute agli enti previdenziali
 - 11.13 Nuova procedura dell'interpello c.d. "antielusivo"
 - 11.14 Aggi spettanti agli agenti della riscossione
 - 11.15 Novità per i versamenti effettuati con il modello "F24 Enti pubblici"
 - 11.16 Aumento del capitale sociale per le società che svolgono servizi di accertamento e riscossione di tributi locali
- 12 Nullità di alcune clausole dei contratti bancari
- 13 Estensione dell'utilizzo della posta elettronica certificata
 - 13.1 Posta elettronica certificata per le società
 - 13.2 Posta elettronica certificata per i professionisti

1 premessa

Con il DL 29.11.2008 n. 185, il Governo ha emanato una serie di misure “anti-crisi”, destinate a sostenere:

- le imprese;
- le famiglie;
- il lavoro e l’occupazione.

In sede di conversione nella L. 28.1.2009 n. 2, tali disposizioni sono state oggetto di rilevanti modifiche ed integrazioni.

Di seguito si riepilogano le principali disposizioni del DL 185/2008, tenendo conto delle novità introdotte in sede di conversione.

Saranno invece oggetto di successive informative:

- il c.d. “bonus famiglia”;
- la nuova disciplina in materia di contrasto alla compensazione di crediti inesistenti.

Per quanto riguarda le novità relative alle modalità di fruizione del credito d’imposta per le attività di ricerca e lo sviluppo, si veda la precedente Informativa per la clientela del 21.1.2009 n. 3.

Entrata in vigore

Il DL 185/2008 è entrato in vigore il 29.11.2008, mentre la legge di conversione 2/2009 è entrata in vigore il 29.1.2009.

2 deducibilità del 10% dell’irap dalle imposte sui redditi

A partire dal periodo d’imposta 2008 (soggetti “solari”), l’IRAP è deducibile dall’IRES e dall’IRPEF anche se limitatamente a una quota pari al 10%. Tale percentuale è forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati (al netto degli interessi attivi e dei proventi assimilati) ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato (al netto delle deduzioni di legge).

2.1 Ambito soggettivo

La deducibilità è ammessa a favore di tutti i soggetti passivi IRAP che determinano la base imponibile secondo i criteri “ordinari” (es. società di capitali, società di persone commerciali, im-prenditori individuali, professionisti), ivi inclusi gli enti privati non commerciali, le società e gli enti non residenti, nonché le Amministrazioni Pubbliche.

Dovrebbero invece essere esclusi dalla possibilità di fruire della deduzione in commento i soggetti passivi IRAP che determinano la base imponibile avvalendosi di criteri forfetari.

2.1.1 Enti privati non commerciali e Amministrazioni Pubbliche

Per gli enti privati non commerciali e le Amministrazioni Pubbliche, che calcolano la base imponibile IRAP con il c.d. “metodo retributivo”, la

possibilità di fruire della deduzione è subordinata all'esercizio di un'attività commerciale (in via non prevalente). Infatti, per tali soggetti, la deduzione deve essere comunque operata dal reddito d'impresa.

2.1.2 Effettivo sostenimento di interessi passivi e costi per il personale

Al fine di fruire della deduzione, i predetti soggetti devono sostenere, in alternativa:

- spese per il personale;
- interessi passivi.

È quindi sufficiente la presenza di almeno uno dei due componenti negativi di reddito per poter fruire della deduzione, mentre nessuna deduzione compete qualora nessuno di tali oneri sia stato sostenuto.

2.2 Deducibilità secondo il principio di cassa

La deduzione del 10% dell'IRAP avviene secondo il criterio di cassa (quindi, nella determinazione dell'importo deducibile occorre considerare l'imposta effettivamente versata nel periodo d'imposta).

2.3 Presentazione dell'istanza di rimborso per i periodi d'imposta precedenti il 2008

In relazione al periodo d'imposta 2007 e ai precedenti, è riconosciuto il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla suddetta quota forfetaria di IRAP.

È necessario distinguere due ipotesi:

- contribuenti che, al 29.11.2008, hanno già presentato l'istanza;
- contribuenti che, al 29.11.2008, non hanno ancora presentato l'istanza.

2.3.1 Contribuenti che hanno già presentato l'istanza

Tali soggetti non devono fare nulla, atteso che il rimborso compete automaticamente, a condizione che, a suo tempo, l'istanza sia stata:

- presentata entro 48 mesi dalla data del versamento;
- adeguatamente motivata sulla base della (presunta) illegittimità dell'ineducibilità dalle imposte sui redditi della suddetta quota di IRAP.

Entità massima del rimborso

Relativamente all'entità del rimborso, occorre tenere presente che il 10% dell'IRAP rappresenta l'importo deducibile dalle imposte sui redditi e non quello massimo rimborsabile. Così, nel caso di un soggetto IRES, per ogni periodo d'imposta per cui è stata presentata l'istanza, l'Amministrazione finanziaria determina il massimo importo rimborsabile in misura pari al 33% del 10% dell'IRAP assolta nello stesso periodo d'imposta (e non già in misura pari al 10% di tale IRAP).

2.3.2 Contribuenti che non hanno ancora presentato l'istanza

I contribuenti che, alla data del 29.11.2008, non hanno ancora presentato domanda hanno diritto al rimborso (nei limiti sopra evidenziati), previa

presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate:

- entro 48 mesi dalla data del versamento;
- esclusivamente in via telematica, secondo le modalità che saranno stabilite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

3 Rivalutazioni e riallineamenti di valori

Il DL 185/2008 ha previsto per le imprese:

- la possibilità di "riallineare" i valori civili e fiscali dei beni immateriali pervenuti a seguito di fusione, scissione o conferimento;
- una nuova disciplina di rivalutazione, riservata ai beni immobili.

3.1 Riallineamento dei valori di marchi, avviamento e altri beni immateriali

Il DL 185/2008 prevede la possibilità di riallineare i valori fiscali dei marchi, dell'avviamento e di altre attività immateriali a quelli attribuiti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie neutrali (fusio-ne, scissione o conferimento), dietro il versamento di un'imposta sostitutiva del 16% sulle dif-feren-ze.

3.1.1 Riduzione del periodo di ammortamento

Il versamento dell'imposta sostitutiva consente, oltre al riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, la riduzione del periodo di ammortamento fiscale delle differenze. In particolare, il periodo di deduzione fiscale è previsto:

- nella misura di 1/9, per i marchi e l'avviamento (in luogo di 1/18);
- nel limite della quota imputata a Conto economico, con la soglia massima di 1/9, per le altre attività immateriali.

3.1.2 Decorrenza

Le agevolazioni in commento si applicano ai maggiori valori risultanti da operazioni straordinarie:

- effettuate a partire dal periodo d'imposta 2008;
- nonché a quelle già effettuate.

3.1.3 Termini e modalità di versamento

L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui è effettuato il riallineamento, obbligatoriamente in un'unica soluzione.

3.2 Rivalutazione dei beni immobili delle imprese

Il DL 185/2008 ripropone una disciplina di rivalutazione dei beni d'impresa, limitata ai beni immobili, che può essere effettuata anche ai soli fini civilistici.

Viene, altresì, riproposta la possibilità di affrancare a pagamento il saldo attivo costituito a seguito della rivalutazione.

3.2.1 Immobili rivalutabili

A differenza dei precedenti provvedimenti di rivalutazione, generalmente riservati alla generalità dei beni ;materiali e immateriali ;ammortizzabili, il DL 185/2008 limita il beneficio ai soli beni immobili (terreni e

fabbricati). Sono, tuttavia, esclusi:

- gli immobili "merce" (costruiti e/o acquistati per la rivendita);
- le aree fabbricabili.

3.2.2 Modalità di rivalutazione

La rivalutazione degli immobili:

- riguarda i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio 2007;
- deve essere effettuata nel bilancio 2008;
- deve obbligatoriamente riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. A tal fine, si considerano appartenenti alla medesima categoria omogenea:
 - gli immobili ammortizzabili;
 - gli immobili non ammortizzabili.

3.2.3 Imposta sostitutiva e saldo attivo di rivalutazione

La rivalutazione può essere effettuata gratuitamente, con efficacia ai soli fini civilistici, o con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF/IRES, dell'IRAP e delle eventuali addizionali, con efficacia ai fini sia civilistici che fiscali. In questo secondo caso, l'imposta sostitutiva è pari:

- al 7% dei maggiori valori iscritti, per gli immobili ammortizzabili;
- al 4% dei maggiori valori iscritti, per gli immobili non ammortizzabili.

I maggiori valori iscritti, i quali trovano contropartita in una riserva appositamente denominata nel passivo del bilancio, sono riconosciuti a decorrere dal quinto esercizio successivo.

3.2.4 Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione

Il saldo attivo di rivalutazione, che costituisce riserva in sospensione d'imposta, può essere affrancato mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 10%.

3.2.5 Versamento delle imposte sostitutive

Le imposte sostitutive eventualmente dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa e per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione devono essere versate, a scelta dell'impresa:

- in un'unica soluzione, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- in tre rate, delle quali la prima nel termine di cui al punto precedente, e le altre due scadenti nel termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei due periodi d'imposta successivi.

4 Valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante

Il DL 185/2008 consente ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali di valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento

del mercato, in base:

- al valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- ovvero, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvata.

In tal modo, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari, viene consentito alle imprese di derogare, per i titoli che non costituiscono immobilizzazioni, al criterio generale di valutazione al minore tra costo e valore di mercato, evitando di contabilizzare a Conto economico rilevanti perdite.

4.1 Condizioni per l'applicazione della disposizione

La possibilità di non svalutare i titoli è ammessa a condizione che la perdita non abbia carattere durevole.

4.2 Decorrenza

La misura è stata prevista per l'esercizio in corso al 29.11.2008 (esercizio 2008 per i soggetti "solari"), ma potrà essere estesa, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, anche all'esercizio successivo, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

5 Abrogazione del libro soci

È stato abrogato il libro soci nelle srl. Ciò determina una serie di rilevanti conseguenze in materia di:

- trasferimento delle quote;
- espropriazione delle partecipazioni;
- responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti;
- depositi successivi all'approvazione del bilancio;
- convocazione dell'assemblea;
- comunicazioni relative alle srl unipersonali.

5.1 Trasferimento delle quote

Con particolare riguardo al trasferimento delle quote, si evidenzia come, in seguito all'abrogazione del libro soci, esso ha effetto di fronte alla società dal momento del "deposito" dell'atto presso il Registro delle Imprese (e non più dal momento dell'annotazione del trasferimento nel libro soci).

Si ricorda, inoltre, che l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro 30 giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Resta ferma, peraltro, la possibilità di provvedere al trasferimento delle quote anche senza passare attraverso l'intervento notarile per l'autentica dell'atto di trasferimento, ma con atto sottoscritto con firma digitale e depositato presso il Registro delle Imprese (momento dal quale il trasferimento acquisisce efficacia nei confronti della società) da un

dottore commercialista.

5.2 Libro soci nelle spa e nelle sapa

Il libro soci è stato abrogato nelle sole srl e continua quindi a dover essere tenuto nelle spa e nelle sapa.

5.3 Decorrenza e Disciplina transitoria

La nuova disciplina entra in vigore il 30.3.2009.

Gli amministratori delle srl, entro tale data, devono depositare, con esenzione da ogni imposta e tassa, un'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese con quelle del libro dei soci.

6 Novità in materia di enti non commerciali

6.1 Enti associativi e società sportive dilettantistiche -

COMUNICAZIONE TELEMATICA all'agenzia delle entrate DI DATI E NOTIZIE RILEVANTI fiscalmente

Al fine di beneficiare della non imponibilità (ai fini IRES e IVA) di corrispettivi, quote e contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti al fine di consentire gli opportuni controlli.

Tale adempimento si affianca alla necessaria sussistenza dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria (es. indicazione di specifiche clausole nello statuto).

6.1.1 Ambito di applicazione

Le disposizioni in esame si applicano:

- agli enti associativi, sia già esistenti che di nuova costituzione;
- anche alle società sportive dilettantistiche.

Sono invece esclusi dall'ambito applicativo del nuovo obbligo:

- le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e iscritte nel relativo registro, che non svolgono attività commerciale;
- gli organismi di volontariato di cui alla L. 266/91, aventi la qualifica di ONLUS sulla base della nuova disciplina;
- le associazioni pro-loco che hanno optato per l'applicazione del regime fiscale di cui alla L. 398/91.

6.1.2 Modalità di comunicazione

L'obbligo di comunicazione in esame deve avvenire:

- in via telematica;
- mediante un apposito modello che sarà approvato dall'Agenzia delle Entrate;
- con le modalità ed entro i termini che saranno stabiliti dalla stessa Agenzia.

6.2 Organismi di volontariato - limitazioni all'acquisizione della qualifica di onlus

Per effetto del DL 185/2008, gli organismi di volontariato di cui alla L. 266/91 non sono più considerati ONLUS "di diritto".

I suddetti organismi, infatti, possono essere riconosciuti come ONLUS a condizione che lo svolgimento di attività commerciali sia limitato a quelle considerate “marginali” dal DM 25.5.95, vale a dire:

- le attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;
- le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
- la cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
- le attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- le attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 148 co. 3 del TUIR, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

6.3 Imposta catastale in misura fissa per gli atti di trasferimento a favore delle ex ipab

Le volture catastali relative ad atti di trasferimento a favore delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) riordinate in Aziende pubbliche di servizi alla persona o in ONLUS, scontano l’imposta catastale in misura fissa (pari a 168,00 euro).

Tale agevolazione è concessa a condizione che l’ex IPAB indichi nell’atto l’intenzione di utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell’attività e l’effettivo utilizzo si realizzi entro due anni dall’acquisto.

6.4 Enti sportivi dilettantistici - permanenza del riconoscimento del cono per beneficiare delle agevolazioni fiscali

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono continuare ad essere riconosciute dal CONI, mediante l’iscrizione nel relativo Registro; la norma del DL 185/2008 che disponeva l’abolizione di tale requisito, infatti, non è stata convertita in legge ed è quindi decaduta con effetto retroattivo.

Il CONI deve pertanto continuare a trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

7 Novità in materia di IVA

7.1 Pagamento dell’iva “per cassa”

Viene stabilito che l’IVA, per le cessioni di beni e le prestazioni di

servizi poste in essere nei confronti di cessionari e committenti che acquistano nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arte o professione, deve essere versata al momento dell'incasso del corrispettivo.

La qualifica del cessionario o committente è, quindi, essenziale ai fini del differimento dell'esigibilità dell'IVA; in pratica, il differimento non è applicabile alle operazioni effettuate nei confronti dei "privati".

7.1.1 Applicazione a regime

L'esigibilità differita dell'imposta, già prevista per le operazioni poste in essere nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici, è stata quindi generalizzata, con un'applicazione "a regime". In sede di conversione del DL 185/2008, infatti, è stata abolita la previsione dell'applicazione in via sperimentale della norma, per i soli anni 2009, 2010 e 2011.

7.1.2 Effetti dell'esigibilità differita

L'esigibilità differita comporta che:

- le fatture vengano emesse ed annotate nei termini ordinari;
- l'imposta sia contabilizzata solo al momento dell'incasso del corrispettivo;
- la detrazione, per il cessionario o committente, possa essere esercitata solo quando il venditore/prestatore ha incassato il corrispettivo.

7.1.3 Limite temporale

L'imposta diventa comunque esigibile, anche se il pagamento non è avvenuto, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Tale limite non si applica nell'ipotesi in cui il cessionario o committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato ad una procedura concorsuale od esecutiva. In tal caso, la sospensione dovrebbe operare fino a quando il creditore non incassi il corrispettivo, comprendente anche l'IVA.

7.1.4 Annotazioni da riportare in fattura

A differenza dell'esigibilità differita prevista per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici, che opera, in via presuntiva, anche senza l'espressa indicazione in fattura, il differimento dell'esigibilità in esame presuppone che la fattura rechi l'annotazione "operazione con imposta ad esigibilità differita", oltre alla relativa norma di riferimento.

7.1.5 Soggetti esclusi

La norma non si applica alle operazioni effettuate:

- da soggetti che si avvalgono dei regimi speciali di applicazione dell'IVA (es. agricoltura, intrattenimenti, ecc.);
- nei confronti di cessionari o committenti che applicano il meccanismo del "reverse charge", in quanto il cedente o prestatore non addebita l'imposta, mentre la controparte ne esercita la detrazione contestualmente al versamento.

7.1.6 Decorrenza e disposizioni attuative

L'efficacia della norma in esame è però subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

Con successivo DM sarà inoltre stabilito il volume d'affari che i contribuenti devono possedere per usufruire dell'agevolazione, oltre alle ulteriori disposizioni attuative.

7.2 IVA per i servizi televisivi

I servizi di radiodiffusione sono soggetti, in via generalizzata, all'aliquota IVA ordinaria del 20%, a pre-scindere:

- sia dalla piattaforma tecnologica utilizzata per trasmettere il segnale (via cavo, satellite o antenna);
- sia dalle modalità di pagamento del corrispettivo del servizio.

Criteri di individuazione del luogo impositivo

È prevista la proroga al 31.12.2009 dei criteri di individuazione del luogo impositivo attualmente vigenti per le prestazioni di

- radiodiffusione;
- televisione;
- e-commerce.

7.3 Prestazioni di servizi relative ai beni custoditi nei depositi iva

I beni, durante la giacenza nel deposito IVA, possono formare oggetto di prestazioni di servizi, incluse le operazioni di perfezionamento e di manipolazione usuale, non soggette ad imposta.

Con norma interpretativa, è stato disposto che tali prestazioni costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA. In pratica, il loro momento impositivo coincide con l'immissione sul mercato dei beni lavorati.

7.4 Esclusione dell'IVA dalla transazione fiscale

L'art. 182-ter della Legge fallimentare prevede che, nell'ambito della procedura di concordato preventivo, l'Ente impositore possa stipulare con il contribuente apposita transazione fiscale.

Il DL 185/2008 stabilisce che tale accordo non può riguardare l'IVA.

8 Novità in materia di detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici

8.1 Presentazione di un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Per le spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2008 (anni 2009 e 2010, per i soggetti "solari"), al fine di fruire della detrazione IRPEF/IRES del 55% dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione, fermi restando i requisiti e gli altri adempimenti previsti dalla disciplina in esame (es. asseverazione dei lavori, separata indicazione in fattura del costo della manodopera, pagamenti da effettuare con bonifici bancari o postali, comunicazione all'ENEA).

Il nuovo obbligo non è quindi applicabile alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 (anno 2008, per i soggetti "solari").

8.1.1 Termini e modalità per l'effettuazione della comunicazione

I termini e le modalità per l'invio di tale comunicazione saranno stabiliti da un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

8.1.2 Funzione della comunicazione

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate è necessaria soltanto ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse.

La fruizione della detrazione non è quindi più subordinata alla ricezione dell'assenso da parte dell'Agenzia delle Entrate, come era invece stabilito dalla versione originaria del DL 185/2008.

8.2 Ripartizione della detrazione

In relazione alle spese sostenute a decorrere dall'1.1.2009, la detrazione IRPEF/IRES dovrà essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

Non sarà più possibile, pertanto, scegliere, come previsto per l'anno 2008, un numero di rate compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 10.

9 Agevolazioni per i Mutui a tasso variabile relativi all'abitazione principale

Il DL 185/2008 prevede alcuni interventi sui mutui a tasso variabile, garantiti da ipoteca, stipulati in relazione all'abitazione principale.

9.1 Mutui già stipulati

Relativamente ai mutui a tasso variabile, l'importo delle rate che il mutuatario deve corrispondere nel 2009 deve essere calcolato applicando il tasso maggiore tra:

- il 4% senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione;
- il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto.

Lo Stato si farà carico della differenza tra gli importi delle rate così determinati e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui.

Questo criterio di calcolo non si applica se le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.

Tali disposizioni si applicano alle rate da corrispondere nel corso del 2009:

- sui mutui per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, stipulati o accollati (anche a seguito di frazionamento) da persone fisiche fino al 31.10.2008, ad eccezione di quelli riguardanti unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- sui mutui rinegoziati fino al 31.10.2008, in attuazione del DL 93/2008.

Con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno

stabilite le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato, mediante l'attribuzione di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

9.2 Mutui stipulati dall'1.1.2009

Per i mutui garantiti da ipoteca sottoscritti dall'1.1.2009 per l'acquisto dell'abitazione principale, le banche e gli intermediari finanziari sono obbligati ad offrire alla clientela tassi variabili indicizzati al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale stabilito dalla Banca centrale europea (BCE).

Il tasso complessivo applicato in tali contratti dovrà comunque essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.

9.3 Modifiche alla disciplina sulla "Portabilità dei mutui"

Al fine di facilitare la c.d. "portabilità dei mutui", viene prevista l'eliminazione a carico del mutuatario di qualunque costo relativo alla surrogazione per volontà del debitore per i mutui stipulati:

- per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale;
- entro il 29.1.2009;
- da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria.

10 Altre novità in materia di agevolazioni

10.1 Proroga al 2009 della detassazione dei premi di produttività

Viene prorogato per il periodo dall'1.1.2009 al 31.12.2009 la possibilità di assoggettare ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, le somme erogate a livello aziendale in relazione "a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa".

Non è stata, invece, prorogata la detassazione delle somme erogate per prestazioni:

- di lavoro straordinario;
- di lavoro supplementare o rese in funzione di clausole elastiche nei contratti part time.

Va sottolineato che, rispetto al regime fiscale agevolato previsto per il 2008:

- è confermata l'applicabilità dell'agevolazione ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e dei titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto);
- il limite di reddito di lavoro dipendente (relativo all'anno 2008) cui è subordinato l'accesso al beneficio nel 2009 è stato innalzato da 30.000,00 a 35.000,00 euro;

- è stato aumentato da 3.000,00 a 6.000,00 euro l'importo massimo delle somme erogate a titolo di premio di produttività cui potrà essere applicata l'imposta sostitutiva del 10%.

10.2 RIPRISTINO DELL'INDENNIZZO PER LA C.D. "ROTTAMAZIONE DEI NEGOZI"

Viene ripristinato l'indennizzo a favore dei titolari o coadiutori di piccole aziende commerciali in crisi, che decidano di chiudere l'attività (c.d. "rottamazione dei negozi o delle licenze").

10.2.1 Condizioni per la fruizione dell'indennizzo

L'erogazione dell'indennizzo è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- cessazione definitiva, nel periodo tra l'1.1.2009 e il 31.12.2011, dell'attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero dell'attività commerciale su aree pubbliche;
- età dei soggetti beneficiari superiore ai 62 anni (se uomini), ovvero ai 57 anni (se donne);
- iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni nella Gestione pensionistica INPS degli esercenti attività commerciali;
- riconsegna dell'eventuale autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'auto-rizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal Registro delle Imprese presso la Camera di commercio.

10.2.2 Termine per la presentazione delle domande

Le domande dirette ad ottenere la concessione dell'indennizzo devono essere presentate dai soggetti interessati, presso le Sedi periferiche dell'INPS, entro il 31.1.2012.

10.2.3 Erogazione dell'indennizzo

L'indennizzo in esame è pari al trattamento pensionistico minimo ed è erogato dall'INPS agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.

10.3 Incentivi fiscali per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero

Vengono reintrodotte alcune agevolazioni fiscali ai fini IRPEF ed IRAP, allo scopo di incentivare il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero.

10.3.1 Soggetti interessati

Le agevolazioni sono destinate ai ricercatori e ai docenti che:

- siano in possesso di titolo di studio universitario o ad esso equiparato;
- non siano occasionalmente residenti all'estero;
- abbiano svolto all'estero documentata attività di ricerca o

docenza presso centri di ricerca (pubblici o privati) o università, per almeno due anni continuativi;

- vengano a svolgere la loro attività di ricerca o docenza in Italia, a partire dal 29.11.2008 ed entro il 31.12.2013;
- diventino fiscalmente residenti in Italia.

10.3.2 Tipologia a durata delle agevolazioni

Nei confronti dei suddetti soggetti è previsto che i relativi redditi di lavoro dipendente o autonomo:

- sono imponibili ai fini IRPEF solo per il 10% del loro ammontare;
- non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.

Le suddette agevolazioni si applicano, a decorrere dall'1.1.2009:

- per il periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene fiscalmente residente in Italia e i due successivi;
- a condizione che il ricercatore o docente mantenga la residenza fiscale in Italia.

10.4 Proroga per il 2010 delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia dei soggetti non residenti

Anche per l'anno 2010, i soggetti non residenti potranno beneficiare delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono:

- non possiedono un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al previsto limite di 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato italiano;
- non godono, nello Stato estero di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

L'applicazione di tale disciplina, infatti, era prevista solo per gli anni 2007, 2008 e 2009.

11 Novità in materia di accertamento e riscossione

11.1 Diminuzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso

Le sanzioni ridotte da pagare in caso di ricorso al ravvedimento operoso sono state diminuite.

In particolare, passa:

- da un ottavo ad un dodicesimo del minimo la sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
- da un quinto ad un decimo del minimo la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene:
 - entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
 - ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un

anno dall'omissione o dall'errore;

- da un ottavo ad un dodicesimo del minimo la sanzione comminabile per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Decorrenza

La riduzione dell'importo della sanzione riguarda anche i ravvedimenti relativi a violazioni commesse anteriormente al 29.11.2008, ma non ancora contestate.

11.2 Adesione agli inviti al contraddittorio

Nell'accertamento con adesione, l'Ufficio può inviare al contribuente un invito al contraddittorio che deve contenere:

- l'indicazione dei periodi d'imposta oggetto di accertamento;
- la data e il luogo della comparizione.

Il DL 185/2008:

- prevede che l'invito al contraddittorio deve contenere anche le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti e le relative motivazioni;
- consente di prestare adesione ai suddetti inviti al contraddittorio, introducendo quindi una nuova forma deflativa del contenzioso.

Il contribuente può fruire di tale forma di adesione solo qualora l'invito al contraddittorio non sia sta-to preceduto da processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'art. 5-bis del DLgs. 218/97.

11.2.1 Procedura di adesione

Sotto il profilo procedimentale, si evidenzia che:

- il contribuente può aderire ai rilievi contenuti nell'invito mediante comunicazione da effet-tuarsi tramite il modello approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10.9.2008;
- la comunicazione deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelto e la quietanza di pagamento della prima o unica rata;
- le somme devono essere versate entro 15 giorni antecedenti alla data di comparizione.

11.2.2 Effetti premiali

I benefici dell'istituto consistono:

- nella riduzione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo edittale;
- nel fatto che, in caso di pagamento rateale, non occorre la prestazione di alcuna garanzia.

11.2.3 Imposte definibili

L'adesione agli inviti può riguardare:

- le imposte sui redditi;

- l'IRAP;
- l'IVA.

In sede di conversione del DL 185/2008, l'ambito di applicazione dell'adesione agli inviti è stato esteso alle altre imposte indirette.

11.2.4 Adesione agli inviti e acquiescenza

Tramite l'acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97), il contribuente che rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento, nonché a presentare istanza di accertamento con adesione, può beneficiare della riduzione delle sanzioni nella misura di un quarto dell'irrogato.

Tale istituto è stato modificato in sede di conversione del DL 185/2008, al fine di uniformare la disciplina dell'acquiescenza alla nuova disciplina dell'adesione agli inviti al contraddittorio.

È stato infatti stabilito che l'acquiescenza comporta la riduzione delle sanzioni:

- ad un ottavo, se l'avviso di accertamento non è stato preceduto né da un processo verbale di constatazione definibile né dall'invito al contraddittorio;
- ad un quarto, se l'avviso è stato preceduto da un processo verbale di constatazione definibile o dall'invito al contraddittorio ai quali il contribuente non abbia aderito.

11.2.5 Decorrenza

In relazione alle imposte dirette, all'IRAP e all'IVA, la facoltà di adesione agli inviti al contraddittorio si applica a partire dagli inviti emessi dall'1.1.2009.

In relazione alle altre imposte indirette, invece, l'istituto trova applicazione con riferimento agli inviti emessi a partire dal 29.1.2009.

11.3 Revisione speciale degli studi di settore

È prevista una particolare modalità di revisione e integrazione degli studi di settore, al fine di tenere conto degli effetti che l'attuale crisi economica produce su determinati settori o aree territoriali. In particolare, detta revisione degli studi di settore:

- può essere effettuata anche oltre i termini previsti per l'ordinaria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli studi di settore nuovi o revisionati, vale a dire oltre il 31.12, per l'anno 2008, ed oltre il 30.9, dall'anno 2009 e successivi;
- tiene conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nell'analisi economica e delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore;
- è disposta con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione di esperti.

11.4 Limiti agli accertamenti presuntivi in caso di adesione agli

inviti a comparire ai fini degli studi di settore

L'Amministrazione finanziaria non può effettuare ulteriori accertamenti presuntivi nei confronti di quei contribuenti che abbiano aderito agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore, comunicati dall'Agenzia delle Entrate prima della notifica del relativo avviso di accertamento.

Affinché operi la preclusione dall'ulteriore attività accertatrice è necessario che l'ammontare delle attività non dichiarate sia, alternativamente:

- pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti;
- oppure non superiore a 50.000,00 euro.

11.4.1 Inapplicabilità della norma

La suddetta disposizione non si applica qualora, per l'annualità oggetto dell'invito, l'Amministrazione finanziaria rilevi irregolarità nei dati indicati nel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o l'indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti che determinano l'applicazione delle sanzioni (maggiorate del 10%) per infedele dichiarazione.

11.4.2 Decorrenza

La disposizione in esame si applica agli inviti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2006 e successivi, emessi dall'Agenzia delle Entrate a partire dall'1.1.2009.

11.5 Tenuta informatica delle scritture contabili

Le imprese possono formare e tenere con strumenti informatici i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa stessa.

La suddetta documentazione informatica:

- deve essere consultabile in ogni momento;
- può essere riprodotta e copiata, su diversi tipi di supporto, per gli usi consentiti dalla legge;
- ha la stessa efficacia probatoria di quella ordinaria.

Gli obblighi di numerazione, vidimazione e tenuta sono assolti mediante marcatura temporale e firma digitale dell'imprenditore, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera; se per tre mesi non viene registrata nessuna operazione, la firma digitale e la marcatura temporale vanno apposte al momento della nuova registrazione. Da tale atto decorre un nuovo periodo trimestrale.

11.6 Novità per le imprese di rilevanti dimensioni

Il DL 185/2008 introduce alcune novità per le imprese di rilevanti dimensioni. Sono definite tali quelle imprese che hanno un volume d'affari o di ricavi non inferiore a 300 milioni di euro. Tale importo sarà gradualmente ridotto, entro il 31.12.2011, a 100 milioni di euro.

11.6.1 Controllo sostanziale

Sulle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi ed IVA presentate dalle imprese di più rilevanti dimensioni, l'Agenzia delle Entrate effettua un controllo sostanziale, di norma, entro l'anno successivo a quello di presentazione.

Il controllo è effettuato con criteri selettivi basati su apposite analisi di rischio.

11.6.2 Presentazione delle istanze di interpello

Le imprese di rilevanti dimensioni presentano l'interpello "ordinario", "antielusivo" e "disapplicativo" con istanza:

- diretta alla Direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate che elaborerà la risposta;
- ma spedita, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.

11.7 Abolizione dell'obbligo di comunicazione preventiva

dell'utilizzo in compensazione dei crediti superiori a 10.000,00 euro

Sono state abrogate le disposizioni che prevedevano l'obbligo di comunicare preventivamente all'Agenzia delle Entrate l'utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore a 10.000,00 euro, da parte dei titolari di partita IVA.

Tale obbligo, però, non era mai diventato operativo.

11.8 Abolizione dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi

Sono state abrogate le disposizioni che prevedevano l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi:

- per le imprese della grande distribuzione;
- per tutti i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate.

Anche tale obbligo non era però mai diventato operativo.

Facoltà di trasmissione telematica per la grande distribuzione

Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, tuttavia, rimane ferma la facoltà di effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi, come già avveniva.

11.9 Abolizione dell'obbligo di registrazione e di trasmissione telematica dei dati dei distributori automatici

Sono state abrogate le disposizioni che prevedevano l'obbligo di registrazione su supporto elettronico delle operazioni compiute tramite distributori automatici, a carico dei contribuenti esercenti il commercio al minuto tramite detti apparecchi, al fine della trasmissione dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate.

Tale obbligo non era però ancora diventato operativo.

11.10 Cartelle di pagamento relative a somme derivanti dall'adesione ai condoni

Con riferimento ai contribuenti che, avendo aderito ai condoni previsti dalla L. 289/2002, non hanno provveduto all'esecuzione dei versamenti, vengono introdotte specifiche misure a tutela della riscossione delle predette somme.

In particolare, l'Agente della Riscossione:

- può attivare l'espropriazione immobiliare se l'importo supera complessivamente 5.000,00 euro;
- decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, può accedere all'archivio dei dati dei rapporti finanziari.

11.11 Misure cautelari a tutela del credito erariale

Ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 472/97, l'Ente impositore può chiedere al giudice tributario il sequestro o l'iscrizione di ipoteca sui beni del contribuente qualora abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

Parte della giurisprudenza ha ritenuto la norma applicabile solo agli importi relativi alle sanzioni amministrative.

Il DL 185/2008 estende espressamente la possibilità di chiedere al giudice le suddette misure cautelari anche ai crediti relativi alle imposte e agli interessi.

11.12 Riscossione coattiva delle somme dovute agli enti previdenziali
L'iscrizione a ruolo delle somme dovute agli enti previdenziali a titolo di contributi e premi, interessi e sanzioni per ritardato od omesso versamento, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (es. contributi INPS artigiani e commercianti), è effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. In precedenza, invece, tale adempimento era assolto dall'ente previdenziale creditore.

A seguito del recupero delle somme iscritte a ruolo, l'Agente della Riscossione le riversa all'ente previdenziale entro 10 giorni dalla riscossione.

Restano ferme le disposizioni in materia di contenzioso.

Decorrenza

La nuova disciplina si applica ai contributi e premi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2006 e successivi.

11.13 Nuova procedura dell'Interpello c.d. "antielusivo"

Viene modificata la disciplina dell'interpello c.d. "antielusivo", prevedendo che:

- nel caso in cui la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente non provveda ad emettere il parere entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta, il contribuente può inviare alla stessa un'apposita diffida ad adempiere;

- se la Direzione Regionale non provvede entro ulteriori 60 giorni dalla diffida, la mancata comunicazione del parere equivale a silenzio-assenso.

11.14 Aggi spettanti agli agenti della riscossione

A decorrere dall'1.1.2009, gli Agenti della Riscossione sono remunerati per l'attività svolta con un aggio pari al 9% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora.

Qualora il pagamento delle somme iscritte a ruolo sia effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'aggio è posto:

- a carico del debitore, nella misura del 4,65% delle predette somme;
- a carico dell'ente creditore, per la parte restante (4,35%).

In caso contrario, l'aggio è posto integralmente a carico del debitore.

Misura dell'aggio in caso di riscossione spontanea

In caso di riscossione spontanea a mezzo ruolo, per l'aggio spettante agli Agenti della Riscossione sono previste percentuali differenti in relazione a ciascuna Provincia o Regione autonoma.

11.15 Novità per i versamenti effettuati con il Modello "F24 Enti pubblici"

In relazione al modello "F24 Enti pubblici", è stato previsto che:

- tale modello dovrà essere utilizzato dalle Amministrazioni statali e dagli altri enti ed organismi pubblici per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi, secondo modalità che saranno stabilite con successivi provvedimenti;
- per i pagamenti eseguiti nel 2008 con il suddetto modello, non sono irrogabili le sanzioni del 30% per omesso o ritardato versamento in relazione alle Amministrazioni statali e agli altri enti ed organismi pubblici che abbiano provveduto al versamento con un ritardo non superiore a due mesi rispetto alla scadenza originaria.

11.16 Aumento del capitale sociale per le società che svolgono servizi di accertamento e riscossione di tributi locali

Per svolgere i servizi di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, le società interessate (diverse da quelle a prevalente partecipazione pubblica) devono avere un capitale sociale interamente versato non inferiore a 10 milioni di euro.

Adeguamento al nuovo limite

Le società che già svolgono tali servizi devono adeguare il proprio capitale sociale alla predetta misura minima entro il 29.4.2009. Se non vi provvedono, dette società decadono dagli affidamenti in corso e vengono cancellate dall'apposito albo.

12 Nullità di alcune clausole Dei contratti bancari

In sede di conversione del DL 185/2008 è stato stabilito che sono nulle:

- le clausole contrattuali che prevedono una commissione di massimo scoperto (CMS):
 - nel caso in cui il cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni;
 - ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido;
- le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione in favore della banca per aver messo a disposizione dei fondi a favore del cliente titolare del conto corrente, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma;
- le clausole che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

Le ultime due tipologie di clausole, tuttavia, non si considerano nulle nel caso in cui siano stati predeterminati per iscritto, con patto non rinnovabile tacitamente:

- il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme;
- il tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate.

Per evitare la nullità della clausola, gli elementi sopracitati devono essere:

- pre-determinati in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente;
- evidenziati e rendicontati al cliente, con cadenza massima annua, con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo.

Il cliente può, comunque, recedere dal contratto in qualunque momento. Adeguamento dei contratti in corso al 29.1.2009

I contratti in corso al 29.1.2009 devono essere adeguati alle nuove disposizioni entro il 28.6.2009.

13 Estensione dell'utilizzo della posta elettronica certificata

13.1 Posta elettronica certificata per le società

Le imprese che si costituiscono in forma societaria dopo il 29.11.2008 sono tenute ad indicare, nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (o analogo indirizzo di posta elettronica, purché basato su tecnologie idonee a certificare data e ora dell'invio e della ricezione e l'integrità del contenuto delle comunicazioni).

Le imprese già costituite in forma societaria al 29.11.2008 devono comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29.11.2011.

L'iscrizione nel Registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata e delle eventuali successive variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Tra imprese, le comunicazioni possono essere inviate tramite il sistema della posta elettronica certificata senza che il destinatario dichiari la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

13.2 Posta elettronica certificata per i professionisti

Tutti i professionisti iscritti in Albi ed Elenchi istituiti con legge dello Stato devono comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (o analogo indirizzo di posta elettronica, purché basato su tecnologie idonee a certificare data e ora dell'invio e della ricezione e l'integrità del contenuto delle comunicazioni), entro il 29.11.2009.

Gli Ordini e i Collegi sono tenuti a pubblicare in via telematica i dati identificativi degli iscritti, accompagnati dal relativo indirizzo di posta elettronica. Tale elenco deve essere riservato ed è consultabile esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni.